

TRASFERIMENTO INPGI 1 IN INPS - FAQ FNSI -

Cosa ha stabilito il legislatore, con la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021)?

La legge di bilancio (comma **103**), ha previsto che - al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - con effetto **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Cosa succede alle pensioni dei giornalisti?

Il regime pensionistico (ex comma **104**) dei soggetti di cui sopra, è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Cosa succede a chi ha maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti pensionistici INPGI?

Fermo restando quanto sopra, ai fini del diritto al trattamento pensionistico (ex comma **106**) i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Nel passaggio INPGI-INPS cambia il sistema di calcolo dei contributi previdenziali?

La disciplina di legge per il calcolo dei minimali contributi per i giornalisti rimane invariata a seguito del passaggio della funzione previdenziale dell' INPGI in INPS.

Come confermato, anche per l'anno in corso, dall'INPGI - con la Circolare n. 1 del 2/02/2022 - la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, **contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale**, ovvero da accordi collettivi o

contratti individuali, qualora ne derivi una **retribuzione d'importo superiore** a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989). Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Inoltre, con norma interpretativa (art.2 - comma 25 - della legge n. 549/1995) è stato disposto che: "*l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, **in caso di pluralità di contratti** collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria*". La stessa circolare prosegue poi precisando che "*nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI e l'Aeranti-Corallo, nonché - per le aziende che rientrano nel campo di applicazione - il CCNL ANSO-FISC/FNSI*". Mentre, per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.

La disciplina previdenziale sopra descritta è stata altresì confermata dall'INPS - con la Circolare n. 82 del 14/07/2022, dedicata agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022, in attuazione dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234/2021 che dispone il trasferimento della funzione previdenziale da INPGI a INPS – in cui si legge che, ai fini della determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui: "*La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, **contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo***".

Per i giornalisti dipendenti della **Pubblica Amministrazione** - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.

Quali sono le nuove istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche?

L'Inps, con **circolare n. 92 del 28 luglio 2022**, ha illustrato la nuova disciplina per il pensionamento dei giornalisti transitati dall'INPGI all'INPS, prevedendo due diversi regimi a seconda se il diritto a pensione sia stato perfezionato secondo le regole vigenti all'INPGI entro il 30 giugno 2022 o

maturato successivamente a tale data. Di seguito, sono forniti alcuni chiarimenti resi noti direttamente dall'NPGI.

A) Relativamente ai giornalisti che hanno perfezionato – in base alla disciplina INPGI – il diritto a pensione al 30/06/2022, questi conseguono le prestazioni pensionistiche secondo tale normativa, anche successivamente alla suddetta data.

La tabella che segue riporta analiticamente i requisiti Inpgi alla data del 30 giugno 2022 (ex Regolamento INPGI)

<p>PENSIONE DI VECCHIAIA</p> <p>CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI art. 4, co. 1</p>	<p>67 ANNI</p> <hr/> <p>DEROGA DONNE</p> <p>60 anni di età</p> <p>20 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31/12/2016</p>
<p>PENSIONE DI ANZIANITA'</p> <p>art. 4, co. 3</p>	<p>62 anni e 5 mesi di età</p> <p>40 anni e 5 mesi di contributi INPGI</p> <hr/> <p>DEROGA</p> <p>57 anni di età</p> <p>35 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31/12/201</p>
<p>PREPENSIONAMENTO</p> <p>EX Art. 37 L. 416/81 e s.m.i.</p>	<p>62 anni di età (5 anni di anticipo rispetto alla vecchiaia AGO)</p> <p>25 anni e 5 mesi di contributi INPGI</p> <p>– n. 1 assunzione ogni 2 prepensionamenti</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - almeno 3 mesi di CIGS anche non continuativi nel corso dell'intero periodo decretato - divieto di qualsiasi rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, collaborazione, cessione del diritto di autore) con la medesima azienda e quelle facenti capo al Gruppo
PENSIONE DI INVALIDITA' art. 8	<ul style="list-style-type: none"> - Totale e permanente inabilità ad esercitare l'attività professionale giornalistica dipendente - Almeno n. 180 contributi mensili, ovvero non meno di n. 60 dei quali almeno n. 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione - Cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica subordinata
PENSIONE INDIRECTA art. 9	Almeno n. 180 contributi mensili, ovvero non meno di n. 60 dei quali almeno n. 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione
PENSIONE ANTICIPATA FORNERO	<p>Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi</p> <p>Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi</p> <p>Finestra = 3 mesi</p>
TOTALIZZAZIONE	<p>Vecchiaia: 66 anni di età e 20 anni di contributi</p> <p>Finestra= 18 mesi</p> <p>Anzianità: 41 anni di contributi</p> <p>Finestra = 21 mesi</p>

In questi casi, le eventuali pregresse contribuzioni nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell'INPS o nelle altre Gestioni INPS saranno valorizzate nel trattamento pensionistico solo se

risulta perfezionato il diritto anche nei rispettivi regimi previdenziali. In caso contrario, sarà liquidata la sola pensione ex INPGI e per le altre contribuzioni sarà liquidata una prestazione supplementare al perfezionarsi dei requisiti.

Cosa succede per pensioni ai superstiti?

Per i decessi avvenuti entro il 30 giugno 2022, continua ad applicarsi la normativa INPGI, sia nelle misure percentuali di reversibilità che nei criteri di ripartizione tra i vari superstiti.

Queste le percentuali vigenti all'INPGI:

- 75% per un superstite (a scalare in base all'importo nel caso di solo coniuge superstite);
- 90% per due superstiti (ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto);
- 100% per tre o più superstiti (ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto).

Nei casi di più superstiti, la cessazione del diritto di uno di essi comporta la rideterminazione delle quote spettanti agli altri secondo la normativa ex INPGI.

Cosa succede per le pensioni di invalidità?

I requisiti Inpgi devono essere stati maturati entro il 30 giugno 2022. In questo caso, la domanda può essere presentata all'Inps anche dopo il 1° luglio 2022.

Dal 1° luglio 2022 l'accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico legale dell'Inps competente per territorio.

B) Relativamente invece ai Giornalisti che NON hanno perfezionato – secondo la normativa vigente INPGI – il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022, si segnala quanto segue.

A far data dal 1° luglio 2022 **il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS**, pertanto, i giornalisti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD **dell'INPS**. Non sono riconosciute, invece, quelle prestazioni per le quali era previsto il perfezionamento del relativo requisito contributivo prima del 1 luglio 2022, data di iscrizione dei giornalisti al FPLD dell'INPS. Di conseguenza, per i giornalisti non è ammesso il pensionamento con la cosiddetta "Quota 100" e "opzione donna", i cui requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31/12/2021. Viene, invece, concessa – dal 1 luglio 2022 – la pensione anticipata "Quota 102" (64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31/12/2022).

PENSIONI DI INVALIDITA'

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali d'invalidità in vigore presso l'Inps con decorrenza dal 1° agosto 2022.

PENSIONE ANTICIPATA CON 64 ANNI DI ETÀ E 38 ANNI DI CONTRIBUZIONE. C.D. QUOTA 102

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 deve

essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.

PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81

L'Inps ha chiarito che, sulla base degli orientamenti ministeriali, nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione, anche dopo il 1° luglio 2022 la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981.

Ai giornalisti pubblicisti, invece – ad oggi esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici).

Ai giornalisti pubblicisti, invece – ad oggi esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici).

In ogni caso, le istruzioni applicative saranno fornite dall'Inps con una successiva circolare.

Cos'è il massimale contributivo?

È il **tetto retributivo** oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. Lo stesso – che si rivaluta annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita - è stato inserito nel sistema previdenziale generale dalla legge 335/1995 (Riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo ed è fissato, **per l'anno 2022, a € 105.014,00**

Come si applica il massimale contributivo ai giornalisti assicurati all'INPGI?

Fermo restando quanto sopra, (ex comma **105**) ai giornalisti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il **primo accredito** contributivo decorre in data compresa **tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016**, **non si applica** il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione - invece - **si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016**, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Pertanto - in sintesi - se alla data del 1° luglio 2022, l'ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica) si avranno tre diverse ipotesi:

IPOTESI	MASSIMALE CONTRIBUTIVO
1. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016	NO
2. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016)	NO

3. Se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017)

SI

Infine, se alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dalla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, si applicano in materia di massimale contributivo le regole ordinarie di cui alla legge n. 335/95.

Ho trovato sulla mia busta paga la trattenuta "contributo aggiuntivo INPS 1%", di cosa si tratta?

Si tratta della contribuzione aggiuntiva dell'1%, di cui all'articolo 3-ter della Legge 438/1992, che ha introdotto (dal 1° gennaio 1993), un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura dell'1%, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo, già presente nel regime previdenziale INPGI (fino a giugno scorso inserito in busta paga con la dicitura "contributo aggiuntivo INPGI 1%"), viene modificato dalla nuova disciplina INPS. Tale adeguamento comporta, tuttavia, un – seppur minimo – vantaggio per i giornalisti, derivante dall'innalzamento (di circa 2.000 Euro annui) della fascia di retribuzione esente dall'applicazione del contributo stesso.

Infatti, mentre col regime INPGI la fascia retributiva annua oltre la quale doveva essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), era pari a **€ 46.184,00**, con un importo rapportato a dodici mesi pari a **€ 3.849,00**. Nel nuovo regime INPS, tenuto conto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2022 in **€ 48.279,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a **€ 4.023,00**.

È quindi utile che i giornalisti con una retribuzione lorda mensile compresa tra 3.850 e 4.022 Euro, verifichino che, a partire dal cedolino di luglio 2022, non sia eventualmente più presente in busta paga la trattenuta relativa al contributo aggiuntivo dell'1%.

Si precisa inoltre che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il **criterio della "mensilizzazione"**. Ne deriva quindi che il calcolo del contributo deve essere verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.

Cosa cambia in materia di cumulo tra pensione redditi da lavoro?

A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall'INPGI al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all'Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l'abbattimento per il cumulo.

Per i redditi definitivi riferiti all'anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull'intero anno.

Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento INPGI e non verrà operata alcuna trattenuta.

Cosa accade in materia di cumulo e pensione di invalidità?

Dal 1° luglio 2022 le pensioni d'invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario secondo la disciplina prevista per l'assegno ordinario di invalidità.

Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una trattenuta per incumulabilità, che non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (oggi pari a circa 27 mila euro), mentre è pari al 25% dell'importo di pensione se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell'importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo (circa 34 mila euro).

In ogni caso non si applica la trattenuta quando la pensione è liquidata con più di 40 anni di contributi e se l'importo dell'assegno è inferiore al trattamento minimo (oggi circa 6.800 euro)

In caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa completamente cumulabile con i redditi da lavoro.

La pensione di invalidità è incompatibile con l'attività giornalistica e comporta la revoca della pensione.

Con una nota esplicativa del **22 novembre 2022**, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime della cumulabilità tra i redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti in precedenza iscritti all'ex Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi.

I tre ambiti rispetto ai quali interviene l'Inps, fornendo alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, sono quelli relativi ai trattamenti di pensione di **invalidità, pensione anticipata con "Quota 102" e pensione anticipata per i "lavoratori precoci"**.

Le disposizioni contenute nella nota esplicativa non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall'articolo 15 del Regolamento delle prestazioni dell'Inpgi, per il quale si attendono tutt'ora gli opportuni chiarimenti da parte dell'Inps - si legge in un post pubblicato sul blog InpgiNotizie.it - pertanto, le istruzioni fornite dall'INPS col messaggio 4213/22 non riguardano la disciplina del cumulo conosciuto e applicato nel perimetro dall'INPGI e sul quale – allo stato ed in attesa di ulteriori chiarimenti operativi – le uniche indicazioni rimangono quelle precedentemente sopra illustrate in base alle quali per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l'abbattimento per il cumulo. Per i redditi definitivi riferiti all'anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull'intero anno. Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento INPGI e non verrà operata alcuna trattenuta.

Come si presentano le domande di pensione?

Tutte le domande di pensione devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:

- Sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS, o CIE
- Contact Center da rete fissa al numero 803164 o da cellulare al numero 06164164
- Chiedendo informazioni presso le competenti Associazioni Regionali di Stampa e/o Patronati.

Cosa succede a riscatti e ricongiunzioni?

Come chiarito dall'INPGI, il 28 luglio scorso l'Inps ha pubblicato la circolare n.92 con la quale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda riscatti e ricongiunzioni riferite alle posizioni dei giornalisti transitati dall'Inpgi all'Inps, a seguito del trasferimento della funzione previdenziale sostitutiva dell'Ago da un ente all'altro.

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE ANTE 30 GIUGNO 2022

Sia per quanto riguarda le richieste di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, che quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate nel regime sostitutivo INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI. I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale – dal mese di luglio saranno versati all'INPS, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Istituto di previdenza sociale stesso.

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE POST 30 GIUGNO 2022

Le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti a far data dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dal FPLD dell'INPS. La relativa contribuzione sarà accreditata nel FPLD e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex INPGI. Dalla predetta data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex INPGI e quelli versati nel FPLD dell'INPS, atteso l'avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi. Per l'accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale INPS.

Cos'è il Comitato di integrazione Inpgi-Inps?

È quell'organismo bilaterale INPS-INPGI previsto all'articolo 1, comma 113 della L. 234/2021 composto:

- dal Direttore generale INPGI;
- tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021;
- quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal Direttore generale dell'INPS con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022.

Lo stesso si è insediato il 15 marzo 2022 ed ha lavorato all'analisi degli aspetti tecnici di maggior rilievo per individuare interventi risolutivi nel passaggio dall'INPGI 1 all'INPS.

Cos'è il POLO NAZIONALE INPGI1?

È la struttura operativa INPS di prossima attivazione (presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio) competente in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie, per i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso INPGI 1 ed iscritti al FPLD con evidenza contabile separata. Rientrano nelle competenze del Polo:

- la gestione delle denunce contributive e alimentazione dalla posizione assicurativa per periodi fino al 30 giugno 2022;
- la gestione dei crediti contributivi;
- la gestione dei verbali ispettivi;
- la gestione delle domande di contribuzione volontaria;
- le prestazioni pensionistiche e previdenziali;
- la gestione delle domande di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici, di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa;
- la definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici;
- le pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale);
- la gestione processi di recupero su pensioni;
- la gestione delle pensioni pagate all'estero;
- l'assistenza fiscale 730/4;
- l'emissione CU 2022;
- i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione straordinaria;
- le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in regime internazionale;
- la gestione richieste Linea INPS e attività di consulenza;
- l'istruttoria dei ricorsi amministrativi.

Cosa ha previsto il legislatore per la struttura dell'INPGI 1?

Il comma **110** della legge di bilancio ha previsto che - al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite dall'INPGI all'INPS - **un contingente di personale INPGI di massimo 100 unità**, individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, **è inquadrato presso l'INPS**.

La procedura di selezione doveva completarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto che doveva essere emanato(ex comma **111**) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che ne definisce - in conformità ai principi inerenti le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, fermo restando che i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e – come da disciplina generale - caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un *assegno ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tuttavia, il decreto interministeriale che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è stato emanato il 30 giugno 2022. Circostanza che ha reso necessario il secondo accordo operativo INPGI-INPS.

Cosa succede ai trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni?

Come disposto dal comma **108** della Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022 e **fino al 31 dicembre 2023**, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto **secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI** alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto:

- **Dal 01/07/2022 al 31/12/2023:** nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.
- **Dal 01/01/2024:** invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni si applicherà integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nello specifico, come verranno gestiti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti?

1. **In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto**, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare **all'INPGI le denunce DASM** (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all'elaborazione delle denunce, aggiornando l'estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all'INPS che dispone il relativo pagamento.
2. **In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio**, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare **all'INPGI le denunce DASM** (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all'elaborazione delle denunce, aggiorna l'estratto contributivo dei lavoratori e comunica ai datori di lavoro interessati l'ID Compensazione.

[Cosa succede ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022?](#)

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura "CIG Straordinaria e Deroga" accessibile dal "Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria", "Servizi per aziende e consulenti", funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it. I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso. Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.

[Come saranno gestiti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022?](#)

La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell'INPS, a prescindere dal periodo autorizzato. Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura "CIG Straordinaria e Deroga" accessibile dal "Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria", "Servizi per aziende e consulenti", funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

[Cosa cambia in materia di Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione?](#)

A seguito del trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall'articolo 2 della legge n. 297/1982, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicitari e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Pertanto, a partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall'utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio "Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)". La competenza per l'istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell'Istituto. Per i lavoratori trasferiti all'estero la competenza è determinata in base all'ultima residenza registrata in Italia.